

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 325


del 28-03-2019


Oggetto: rinnovo degli accordi convenzionali tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) e l'Arcidiocesi di Palermo per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa da assicurarsi presso le strutture di assistenza e ricovero dell'AOUP, avente validità annuale a far data dal 01.01.2019.

<p>Proposta n. 15 del 22.02.2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n.5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Area Affari Generali Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo n. <u>162</u> del <u>20-03-2019</u></p> <p>Conto di costo <u>5.02.02.02.0601</u></p> <p><u>€ 69.549,48</u></p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p></p> <p></p>
--	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla






Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 2502 del 18.12.2018
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Delibera n° 325


del 28.03.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto Sanità;

PREMESSO CHE:

- il servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale è garantito dall'art. 38 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- l'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, siglato in data 18 febbraio 1984, recante modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici; al secondo comma dello stesso articolo stabilisce che "l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali Autorità";
- in attuazione del Piano Sanitario Regionale 2000/2002 al punto 3.4.1 è stato siglato in data 30/03/2001, un Protocollo d'Intesa tra la Conferenza Episcopale Siciliana ed il Presidente della Regione Siciliana (attuato in data 2 ottobre 2001 con D.P.235/Gr. V/S.G), approvato dalla Giunta Regionale della Regione Siciliana con deliberazione nr 194 del 30.04.2001, recante disposizioni in merito all'organizzazione, alle condizioni e alle modalità di espletamento del servizio di assistenza religiosa da espletarsi presso le strutture ospedaliere, previa statuizione di opportuni accordi tra le parti;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

- lo schema di protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale della Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana è disposto dall'Allegato "A" Part. 2 della deliberazione sopra menzionata;
- in ordine alle disposizioni impartite dal predetto protocollo, questa AOUP, ha perfezionato con l'Arcidiocesi di Palermo un rapporto convenzionale, finalizzato all'espletamento del servizio di assistenza religiosa, autorizzato con propria deliberazione nr 394 del 23.04.2018, avente termine di validità al 31.12.2018;

CONSIDERATO CHE

- con nota la nota prot. 000938 del 22.01.2019 la Direzione Sanitaria dell'AOUP ha chiesto all'Arcidiocesi di voler consentire, per l'anno 2019, la prosecuzione del rapporto convenzionale in essere, provvedendo al contempo, alla nomina degli assistenti religiosi.
- con nota prot. 001/19 del 07/02/2019, introitata in data 12/02/2019 al prot. gen.le dell'AOUP al nr 2022, la Curia Arcivescovile ha formalizzato la volontà di rinnovo del rapporti in parola ed ha designato all'espletamento di detto incarico il Rev. Sac. Salvatore Pistorio nato a Catania il 30.07.1953 e del Rev. Don Antonio Devoto, nato a Palermo il 06/03/1975;

STABILITO di regolamentare i rapporti giuridici ed economici in narrativa, così come previsto dallo schema di accordo convenzionale sottoscritto tra i contraenti, costituito da nr 4 pgg e da nr 15 artt, recante le modalità e condizioni di attuazione dei rapporti, redatto in conformità di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa richiamato in premessa, e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in virtù della presente deliberazione, l'Ufficio Corresponsione Trattamento Economico dell'Area Risorse Umane dell'AOUP è autorizzato alla corresponsione ai predetti assistenti religiosi incaricati, del trattamento economico corrispondente al personale in ruolo inquadrato nella posizione funzionale ex 7° livello – Cat. D. del CCNL Comparto sanità posizione economica iniziale del ruolo professionale;

PRESO ATTO della temporanea indisponibilità di locali, all'interno delle strutture aziendali, da adibire ad alloggio per gli assistenti religiosi dovuta ai contingenti lavori di ristrutturazione edile, coinvolgenti diversi edifici dell'AOUP;

PRESO ATTO che entrambi gli assistenti religiosi, hanno dichiarato di non voler fruire, nel periodo di validità della presente convenzione, di un alloggio messo a disposizione dall'AOUP all'esterno degli spazi aziendali, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo convenzionale sottoscritto;


PRESO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio dell'Azienda ad eccezione di quelli derivanti dalla corresponsione del trattamento economico;

STABILITO che il periodo di validità degli accordi è di mesi dodici da intendersi decorrenti anni uno far data dal 01/01/2019;

TENUTO CONTO che il servizio di assistenza è stato assicurato dagli incaricati, senza soluzione di continuità, si ratifica il servizio già prestato dai sacerdoti nelle more della predisposizione degli atti di rinnovo;

ATTESO che ricorrono gli estremi previsti dal comma 7, art. 53 legge regionale 3 novembre 1993; n. 30.

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:




DIREZIONE GENERALE

DELIBERA

- **il rinnovo** del rapporto convenzionale tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e l'Arcidiocesi di Palermo per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa presso le strutture dell'AOUP, avente validità di mesi dodici a far data dal 01.01.2019;
- **di approvare** lo schema di accordo convenzionale, costituito da nr 4 pgg e da nr 15 artt. recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
- **di prendere atto che:**

il servizio di assistenza religiosa, sarà assicurato e garantito dai Revv. Salvatore Pistorio, nato a Catania il 30/07/1953 e Antonio Devoto nato a Palermo il 06/03/1975, fatte salve eventuali sostituzioni operate dalla Curia Arcivescovile;

gli assistenti religiosi, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo convenzionale sottoscritto, hanno dichiarato di non voler fruire, nel periodo di validità dello stesso di un alloggio esterno agli spazi in uso all'AOUP;
- **di autorizzare**, in virtù del presente provvedimento, l'Ufficio Corresponsione Trattamento Economico dell'Area Risorse Umane alla corresponsione del trattamento economico agli assistenti religiosi previsto per il personale nella posizione funzionale ex 7° livello – Cat. D. del CCNL Comparto sanità posizione economica iniziale del ruolo professionale, ratificando al contempo le prestazioni già rese dai cappellani nelle more del rinnovo della convenzione;
- **di notificare** la presente deliberazione, alla Curia Arcivescovile di Palermo, al Resp.le dell'Area Risorse Umane – Ufficio Corresponsione Trattamento Economico, nonché al Resp.le del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza;
- **di rendere** immediatamente esecutivo, per ogni conseguente effetto, il presente provvedimento.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo
dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>31-03-2018</u> e fino al <u>14-06-19</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

NOTE:

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ARCIDIOCESI DI PALERMO E L'AOUP PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129 cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, nella persona legale rappresentante il Commissario Straordinario dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata A.O.U.P.*).

E

L'Arcidiocesi di Palermo, con sede in Palermo Via Matteo Bonello, 2 cod. fisc. **80020330827**, nella persona dell'Ordinario Diocesano mons. Corrado Loreface, nato ad Ispica (RG) il 2 ottobre 1962 domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata Arcidiocesi*)

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 38 della legge n. 833/78 e dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 30.01.1991 il Piano Sanitario Regionale 2000/2002, approvato con decreto presidenziale dell'11 maggio 2000 al punto 3.4.1 si dispone che l'organizzazione, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso le Aziende Sanitarie siano stabilite mediante apposite intese perfezionate tra le parti;
- in data 30 marzo 2001 è stato siglato, per il culto cattolico, un Protocollo d'Intesa tra la Conferenza Episcopale Siciliana ed il Presidente della Regione Siciliana approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione nr 194 del 30 aprile 2001, nel quale è stato evidenziato l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza religiosa nelle strutture di ricovero;
- l'allegato A part. 2 alla deliberazione sopradetta è stato definito lo schema di intesa tra l'Assessorato Regionale della Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana sull'assistenza religiosa recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame;
- l'Arcidiocesi di Palermo, con autonoma decisione, provvede alla nomina degli Assistenti religiosi incaricati di assicurare le attività di culto presso l'AOUP;
- l'AOUP e l'Arcidiocesi hanno statuito un rapporto convenzionale volto ad assicurare il servizio di assistenza in parola avente termine di validità al 31.12.2018;
- con nota prot. 000938 del 22.01.2019 l'AOUP ha chiesto all'Arcidiocesi di voler provvedere alla nomina degli assistenti religiosi per l'anno 2019;
- l'Arcidiocesi di Palermo, con nota prot. 001/19 del 07.02.2019, ha provveduto alla designazione dei religiosi incaricati di espletare il previsto servizio di assistenza, individuando i **Sacerdoti: Rev.do Don Antonio Devoto nato a Palermo (PA) il 06/03/1975 Rev.do Sac. Salvatore Pistorio nato a Catania (CT) il 30/07/1953** (*di seguito denominati anche Assistenti Religiosi*);

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero sanitarie e sociosanitarie del S.S.R. l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie del culto cattolico, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini. Il personale di assistenza religiosa, in piena autonomia operativa, ed in costante collegamento con gli altri Servizi Sanitari, stabilisce l'adempimento delle pratiche di culto: orario delle SS. Messe, affissione degli avvisi delle relative funzioni liturgiche nella Cappella e nelle Unità Operative.

ART. 2

Il Servizio di assistenza religiosa si sostanzia nell'assistenza degli infermi di confessione cattolica ed in particolare l'assistenza religiosa e morale degli stessi, la celebrazione delle funzioni del culto cattolico nonché l'assistenza religiosa al personale dell'A.O.U.P.

ART. 3

L'Assistente Religioso, nei rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi e all'esercizio del culto nei confronti dei pazienti, dei familiari e del personale.

A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero.

Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere garantita la terapia impartita dal personale medico curante.

ART. 4

Per le esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con l'Azienda Ospedaliera, l'Assistente religioso opera d'intesa con il Direttore Sanitario uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative. D'intesa con il Direttore Sanitario, il personale di Assistenza Religiosa comunica alle singole Unità Operative orari e recapiti telefonici di reperibilità. A tal fine l'Azienda Sanitaria od Ospedaliera, fornirà al personale addetto un apparecchio di telefonia mobile.

ART. 5

All'Assistente Religioso è demandato il compito di coordinare le attività eventualmente svolte all'interno della struttura ospedaliera da parte di persone, Enti e Opere che hanno finalità di assistenza religiosa. A tal fine, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitario dell'A.O.U.P., prima di concedere permessi ad Enti che vogliano compiere opere di assistenza religiosa, sentiranno il parere degli assistenti religiosi.

ART. 6

L'Assistente Religioso dovrà assolvere i propri compiti con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli un clima di leale responsabilità e collaborazione in armonia con i compiti istituzionali dell'A.O.U.P.

Per qualsiasi osservazione riguardante l'Assistente Religioso l'A.O.U.P. si rivolgerà all'Ordinario Diocesano di Palermo.

ART. 7

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità. In caso che il rapporto sia di natura convenzionale dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo inquadrato nella posizione funzione ex 7 livello categoria "D". L'Assistente Religioso, in considerazione del trattamento economico previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità è sottoposto, per ciò che concerne il vitto, alle regole aziendali in materia di mensa.

ART. 8

L'Assistente religioso ha diritto al riposo settimanale, con la sostituzione del sacerdote supplente. In ogni caso è prevista la reperibilità dello stesso senza alcun compenso aggiuntivo. L'Assistente Religioso avrà diritto ad un periodo di ferie in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale dell'A.O.U.P.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, il periodo di fruizione delle ferie sarà concordato di volta in volta con gli altri assistenti religiosi già destinati al medesimo servizio, nonché con la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P..

Qualora uno degli assistenti religiosi nominati dovesse essere impossibilitato ad espletare il proprio compito l'Arcidiocesi provvederà alla sua sostituzione.

ART. 9

L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi e laici. L'Assistente Religioso comunica alla Direzione Generale i nominativi dei sacerdoti, dei diaconi e dei laici che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente senza oneri a carico dell'A.O.U.P.. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa hanno accesso ai locali della struttura di ricovero con le stesse modalità del personale di Assistenza Religiosa.

Il Personale di Assistenza Religiosa deve, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere contraddistinto da "un cartellino di riconoscimento" fornito dall'A.O.U.P..

ART. 10

La natura del Servizio di Assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di Assistenza Religiosa è sempre a disposizione per i casi urgenti e svolge i suoi compiti in orari fissi comunicati all'A.O.U.P., e comunque non inferiori al monte ore previsto dalle norme vigenti.

ART. 11

Fuori dagli orari di cui al precedente articolo e in ogni altro caso di assenza dal servizio anche di notte, preventivamente comunicata all'A.O.U.P., l'Assistenza Religiosa è assicurata per i casi urgenti da persone designate dall'assistente Religioso, ove risulti l'unico in servizio, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio, in caso di presenza di due o più Assistenti Religiosi, è assicurata a turno dagli Assistenti medesimi. Nessun compenso è dovuto per tale caso di reperibilità.

ART. 12

All'Assistente Religioso, indipendentemente dai parametri e della dimensione strutturale dell'Azienda Sanitaria, dovrà essere garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori. L'A.O.U.P. dovrà inoltre mettere a disposizione dell'Assistente Religioso, previa corresponsione di un canone determinato giusta le indicazioni di cui al Capo II della L 09 dicembre 1998, n. 31, un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato. All'assistenza religiosa deve essere assicurata una sistemazione logistica consona allo svolgimento del servizio.

ART. 13

Il presente protocollo si intende approvato a decorrere dal 01 gennaio 2019, e dovrà essere rinnovata annualmente, con atto formale, salvo specifici interventi da parte del Direttore Generale con l'Ordinario Diocesano, da assumere almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, mediante preavviso da comunicarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione, nel caso vengano meno le condizioni e/o le esigenze che hanno determinato la stipula.

ART. 14

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della convenzione tra l'A.O.U.P. e l'Ordinario Diocesano, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale del comparto Sanità, in considerazione della peculiarità del loro servizio, è demandata ad apposita commissione regionale avente sede presso l'Assessorato Regionale per la Sanità.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabile, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.



Per l'Arcidiocesi di Palermo
L'Ordinario Diocesano
Mons. Corrado Lorefice

Corrado Lorefice



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco

Carlo Picco